



Dott. MAURO ROVIDA  
Dott. FRANCESCA RAPETTI  
Dott. LUCA GIACOMETTI  
Dott. CLAUDIA CAPPELLO  
Dott. BARBARA MARINI  
Dott. MICHAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7  
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399  
e mail: segreteria@studioroviida.it

Genova, 22 ottobre 2008

**Ai Signori Clienti**

**Loro Sedi**

**OGGETTO: Responsabilità parapenale delle persone giuridiche**

Si ritiene utile portare a Vs. conoscenza la sentenza del Tribunale di Milano 13.2.2008 n. 1774 che ha giudicato l'amministratore delegato responsabile dei danni subiti dalla società in conseguenza del fatto di non avere attivato il consiglio di amministrazione ai fini dell'adozione di un adeguato modello organizzativo di cui al DLgs. 231/2001.

Tale danno risulta incontestabile nel caso in cui la società abbia subito una condanna ad una sanzione pecuniaria in seguito alla commissione, da parte del suddetto amministratore delegato, di "reati presupposti" nel suo interesse o vantaggio. Nel caso di specie, una spa priva di modello organizzativo veniva condannata, ex DLgs. 231/2001, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 64.000,00 euro, in conseguenza di una serie di reati (corruzione, turbativa d'asta e truffa) commessi nel suo interesse o vantaggio dal presidente del cda ed amministratore delegato.

Successivamente, la società deliberava l'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti per il risarcimento dei danni connessi alla mancata adozione del modello organizzativo. Domanda accolta dal Tribunale. Si osserva, peraltro, che il danno imputato all'amministratore delegato è stato determinato in un importo pari al 50% delle sanzioni applicate alla società. Ciò in quanto, in concorso con l'attività dello stesso, si è accertata un'azione collusoria di tutti gli altri organi della società, sia decisionali (di diritto e di fatto) che di controllo.

Cordiali saluti

Luca Giacometti